



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 669 *ter*, 669 *sexies* e 700 c.p.c.

nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] r.g.l. promosso

da

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Achille Corrias e Luca Corrias ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Corridoni, n. 11, per procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.

ricorrente

contro

[REDACTED], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio [REDACTED] per delega in calce alla memoria difensiva

resistente

letto il ricorso ex artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c. con cui [redacted] medico chirurgo specializzato in [redacted] Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato della A.O. [redacted] dall' [redacted] (doc. n. 1 fasc. ricorrente), ha chiesto ordinarsi alla stessa di concederle l'aspettativa di 18 mesi per tutta la durata dell'incarico a tempo determinato di Dirigente Medico presso l'A.O. [redacted] conferitole a seguito della vincita dell'Avviso Pubblico per titoli e colloquio per la copertura di un posto di Dirigente Medico di [redacted] da assegnare alla U.O. [redacted] indetto il [redacted] (doc. nn. 3, 4 e 5 fasc. ricorrente), aspettativa non concessale per generiche "esigenze organizzative connesse alla copertura del servizio" (doc. n. 7 fasc. ricorrente), pur in presenza di 8 Dirigenti Medici, oltre al Primario, presso l'azienda resistente a fronte di soli 4 Dirigenti Medici, oltre al Primario, presso l'A.O. [redacted]

letta la memoria difensiva dell'A.O. [redacted] che ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare, ritenendo discrezionale la concessione dell'aspettativa, negata per esigenze organizzative connesse alla copertura del servizio, stante il prossimo collocamento a riposo di altro medico (doc. n. 1 fasc. resistente);

sentite le parti e tentata, infruttuosamente, la conciliazione della causa;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del [redacted] 2013;

osservato che l'art. 10 , 8° comma, del CCNL integrativo del 10.2.2004 dell'area dirigenza medica e veterinaria stabilisce che: "1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di

aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio ... 8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa ... b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato ...” e che l’art. 24, 13° comma, del CCNL 3.3.2005 ha così sostituito l’8 comma, lett. b): “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico-privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante ...”;

ritenuto che la normativa in esame preveda che l’aspettativa di cui all’art. 10, 8° comma, debba essere obbligatoriamente concessa al dirigente da parte dell’azienda di appartenenza, stante l’indicazione letterale (“è altresì concessa”), nei casi specificamente indicati tra i quali rientra la fattispecie concreta di incarico a tempo determinato presso altra azienda del comparto (lett. b), dovendosi escludere qualsiasi discrezionalità nella concessione, considerata la differente lettera della norma rispetto al 1° comma (“possono

essere concessi") che, espressamente, subordina la concessione dell'aspettativa alla valutazione delle esigenze di servizio (non indicate, invece, al comma 8);

ritenuto, pertanto, che, l'aspettativa prevista dall'art. 10, 8° comma, non sia discrezionale e che, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) debba essere concessa, considerati anche i principi generali del contratto in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente, potendo, a sua volta, l'azienda di appartenenza del dirigente scegliere se coprire il posto con un'assunzione a tempo determinato;

ritenuto, pertanto, sussistente il *fumus boni iuris* della pretesa fatta valere dalla ricorrente, collocatasi al primo posto della graduatoria pubblicata dall'A.O.

[redacted] per il posto di Dirigente Medico di [redacted] presso l'U.O. [redacted], nonché l'ulteriore requisito del *periculum in mora* per l'accoglimento del ricorso, stante i termini richiesti dall'A.O. [redacted] per prendere servizio a pena di decadenza dal diritto all'incarico vinto dalla ricorrente;

ritenuto, di conseguenza, che debba essere disapplicato il provvedimento del [redacted] di cui alla delibera [redacted] dell'[redacted] [redacted] (doc. n. 1 fasc. resistente), al fine di consentire alla ricorrente di assumere l'incarico a tempo determinato presso l'A.O. [redacted]

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.;

in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della delibera [redacted] del [redacted]

ordina

all'A.O. [redacted] di concedere alla [redacted]
[redacted] l'aspettativa;

condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
ricorrente e liquidate in complessive euro 1.000,00 per compensi, oltre iva e
cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Busto Arsizio, 19 gennaio 2013

Il Giudice del Lavoro
/ /